

## **LE NOVITÀ DI UNICO 2004 IN TEMA DI REDDITO D'IMPRESA**

### **Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi**

L'art. 2, comma 8, della L. 289/2002 ha introdotto nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del Tuir, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

### **Spese di pubblicità dei farmaci**

L'art. 2, comma 9, della L. 289/2002 ha disposto l'indeducibilità, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

### **Disposizioni a favore delle cooperative edilizie**

L'art. 80, comma 26, della Finanziaria 2003, nel modificare l'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, ha disposto che non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

### **Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro**

L'art. 90, comma 1, della L. 289/2002 ha esteso le agevolazioni, recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni ai fini della determinazione del reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, alle nuove società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro costituite nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 del medesimo art. 90. Per fruire delle suddette agevolazioni tali società possono optare, secondo le modalità e i termini dettati dal D.P.R. n. 442 del 1997, per l'applicazione dell'IRPEG secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 398 del 1991. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 22 aprile 2003 n. 21.

### **Corrispettivi corrisposti a titolo di spese di pubblicità a società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché a fondazioni costituite da istituzioni scolastiche**

L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone che i corrispettivi in denaro o in natura corrisposti a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

### **Erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**

L'art. 90, comma 9, lett. a), della L. 289/2002 ha sostituito la lett. i-ter) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir. La predetta lettera così riformulata ha stabilito che sono detraibili, nei limiti del 19% della spesa e, comunque, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il limite della detrazione ammissibile è stato, quindi, elevato da euro

1.032 a euro 1.500; tra i soggetti destinatari delle erogazioni sono da ricomprendere anche le nuove società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

### **Proroga dell'agevolazione Tremonti-bis**

L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi identificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Per ulteriori approfondimenti si vedano la risoluzione del 20 marzo 2003 n. 67 e la circolare del 31 luglio 2003 n. 43.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

### **Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti**

L'art. 1 del decretone fiscale n. 269/2003 prevede, per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, nuove modalità di detassazione in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa e stage aziendali per studenti. La norma citata dispone, infatti, che, in aggiunta all'ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa:

1. un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le

stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche: l'efficacia di queste ultime disposizioni è subordinata, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Per i suddetti investimenti, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni di tale articolo; a tal fine gli esercizi in perdita non vanno presi in considerazione;

2. l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, rimanendo comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
3. l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
4. l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui al successivo art. 11.

Detti incentivi si applicano alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003.

Inoltre, le imprese che pianificano e operano i suddetti investimenti detassati ne devono rilevare progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

### **Premio di quotazione in borsa**

Con l'articolo 11 del decretone fiscale è stata introdotta una disposizione agevolativa per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente al 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto ad aliquota ridotta al 20 per cento, in luogo di quella ordinaria, per il periodo d'imposta nel corso del quale è disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Condizione per la fruibilità di detta agevolazione è che le azioni della società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea e che, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, l'offerta di sottoscrizione delle proprie azioni dia luogo ad un incremento del patrimonio netto che non sia inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

L'aliquota ridotta non può essere applicata alla quota di reddito che eccede l'importo di 30 milioni di euro.

Il suddetto premio non compete nell'ipotesi in cui venga revocata la quotazione in borsa; tuttavia esso resta acquisito per i periodi d'imposta chiusi prima di tale revoca e fuori dal caso previsto dall'articolo 133 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per i periodi d'imposta in cui è applicabile tale agevolazione è prevista l'alternatività con il regime agevolativo DIT di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.

## **Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi**

Con l'articolo 13 del D.L. 269/2003 è stata disciplinata l'attività dei confidi, intendendo per tali i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, vale a dire l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Ai fini delle imposte sui redditi, il comma 45 del citato articolo prevede che i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. Ad essi, peraltro, non si applica per intero la vigente disciplina sul reddito di impresa dei soggetti passivi dell'Irpeg.

Infatti, in deroga a quest'ultima normativa, il successivo comma 46, secondo periodo, dispone che il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI e nel titolo II, capo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito Tuir).

Il suddetto comma, primo periodo, chiarisce inoltre che gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

Il comma 49 della disposizione in esame puntualizza che le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie, oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del citato Tuir. Tale disposizione si applica anche agli enti pubblici e privati e alle imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 dell'art.13 del D.L. n. 269 del 2003, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. È fatta salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

Il comma 50 accoglie il principio che le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del ripetuto art.13 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

Infine, ai sensi del comma 24, i contributi versati dai confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dei commi 22 e 23 del citato art. 13, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia costituiti presso il Mediocredito Centrale s.p.a. in conformità dell'art. 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi. Gli stessi contributi e le somme versate dai confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

Resta fermo, per effetto del comma 56, che le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione dello stesso articolo 13 non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

## **Concordato preventivo**

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti

arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

1. la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;
2. la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
3. la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

1. che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per il secondo periodo:

2. che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5.

### **Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta**

L'art. 40 del decreto fiscale contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.

In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 3 febbraio 2004 n. 4.

### **Operazioni straordinarie di impresa**

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 344/2003 con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati, nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003 sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; in particolare, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione aziendale previste dai suddetti articoli.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 358 del 1997 (affrancamento gratuito del disavanzo), relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004.

### **Interessi di mora**

L'art. 4, lett. i), del decreto legislativo di attuazione della riforma prevede tra le disposizioni transitorie, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo Tuir, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo, tuttavia, salvi, dalla predetta data e fino alla data del 1 gennaio 2004, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del Tuir di cui al D.P.R. n. 917/86 vigenti fino alla data del 1° gennaio 2004.

Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 110, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

## **IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

### **Premessa**

Si rileva preliminarmente che tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

I contribuenti che hanno trasmesso la comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono compilare il quadro CP al fine di indicare nel Modello Unico 2004 i dati e gli elementi necessari:

- per la determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001;
- per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell'IVA per l'anno 2001 e per l'anno 2003;
- per l'individuazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell'imposta.

Nei quadri RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d'imposta 2003 ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, in forma sperimentale, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, determinata separatamente con aliquota del 23% o del 33%;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera a condizione che, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

Per il periodo d'imposta 2003:

– che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione di sanzione ed interessi).

Per il periodo d'imposta 2004:

– che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio.

Per ulteriori approfondimenti si vedano la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5/E e la risoluzione n. 37/E del 12 marzo 2004.

### **Il quadro – concordato preventivo – dati di riferimento**

Il quadro CP deve essere compilato dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo.

I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001, nonché della determinazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo da assoggettare separatamente a tassazione agevolata.

Nell'ipotesi di adesione da parte dello stesso soggetto a due distinti concordati per effetto dello svolgimento nello stesso periodo d'imposta di attività sia di impresa che di lavoro autonomo, devono essere compilati due distinti moduli CP.

Si precisa che al concordato preventivo sono ammessi anche i soggetti che continuano l'attività a seguito di successione mortis causa ovvero di donazione dell'azienda, avvenuta nel corso del 2001 o del 2002. Nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto nel corso del 2001 i dati da prendere a base per l'applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal dante causa nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva dal beneficiario. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli.

In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato" del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

Nel rigo CP1 va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

Nel rigo CP2 nella casella 1, va indicato:

- il codice 1, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la successione o la donazione;
- il codice 2, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la successione o la donazione.

Le caselle 2 e 3 vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione.

Nel caso in cui il reddito 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante (per successione mortis causa o donazione), nel rigo CP3 va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante.

Nel rigo CP4, nella colonna 1, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2001; nella colonna 2, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente in relazione ai ricavi e compensi conseguiti.

Nel rigo CP5, va indicato l'importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuale derivanti dall'applicazione del software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2001, ovvero, relativamente ai parametri, il valore previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Tale campo non deve essere compilato dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dell'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel rigo CP6, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 (per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo l'importo di rigo RE5; per i soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata l'importo di rigo RG2, colonna 3, maggiorato dell'importo di rigo RG3 e di quello al rigo RG4, colonna 3; i soggetti in regime di contabilità ordinaria dovranno, invece, far riferimento all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, commi 1 e 2 del TUIR, eventualmente aumentato dei

corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nel rigo RF9, colonna 3 di UNICO 2002).

In colonna 2, va indicato l'importo del reddito così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RE20 o RG25 o RF39.

Nel rigo CP7, colonna 1, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

In colonna 2, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel rigo CP8, colonna 1, va indicato l'ammontare dei maggiori importi dichiarati per l'integrazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse.

In colonna 2, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti su categorie di reddito diverse.

Nel rigo CP9, colonna 1, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In colonna 2, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel rigo CP10, colonna 1, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52 della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta 2001, devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In colonna 2, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel rigo CP11, colonna 1, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da accertamenti divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.

In colonna 2, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel rigo CP12, colonna 1, va indicato l'importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla

presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte. Detto importo deve risultare pari alla differenza tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e la somma di quelli esposti alla colonna 1 dei rigi CP6, CP8, CP11.

In colonna 2, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel rigo CP13, nelle rispettive colonne 1 e 2, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei rigi da CP6 a CP12.

Nel rigo CP14, colonna 1, va indicato l'importo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), d), e) ed f) del TUIR già compreso in quello esposto nel rigo CP13, dal quale va poi detratto in applicazione del comma 14, dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, par. 3.1.1). Tale importo opera come variazione in diminuzione dei ricavi o compensi.

Nel rigo CP14, colonna 2, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4, della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel rigo CP15, colonna 1, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1.

In colonna 2 va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2.

Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nelle sezioni "Concordato" dei quadri relativi alla categoria di reddito concordata.

I rigi da CP16 a CP18 sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del rigo CP16 va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del rigo CP17 va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivata da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitivi di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il rigo CP18 va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. n. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in colonna 1, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in

colonna 2, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in colonna 3.

Nel rigo CP19, colonna 1, va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.

In colonna 2, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (si vedano le circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

In colonna 3, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

Per calcolare l'aliquota media si applica la seguente formula:

IVA operazioni imponibili – IVA cessione beni ammortizzabili

---

Volume d'affari + altre operazioni non soggette IVA + operazioni non soggette a dichiarazione

Il prospetto CP deve essere compilato dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo per la corretta determinazione nel quadro RN del reddito agevolato in relazione all'entità dei redditi di riferimento dell'anno 2001, come determinati nel citato quadro. In particolare i dati da indicare nel prospetto consentono di determinare l'aliquota agevolata applicabile al reddito del 2003, tenendo conto della particolare ipotesi in cui il dichiarante consegua redditi di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilate. Si rammenta, infatti, che l'adesione al concordato preventivo offre la possibilità alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di applicare, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, l'aliquota agevolata sul maggior reddito dichiarato rispetto a quello del 2001, nella misura del 23% o del 33% a seconda che il reddito di riferimento del 2001 sia, rispettivamente, non superiore a 100.000 euro, ovvero superiore a tale limite.

In caso di contemporaneo esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo, il predetto limite di 100.000 euro deve essere considerato distintamente per ciascuna delle citate attività. Trattandosi di un prospetto riepilogativo, in caso di compilazione di più moduli CP, i dati devono essere riportati sul modulo n. 1.

Nel rigo CP20 va indicato, nelle rispettive colonne, l'ammontare del reddito di lavoro autonomo o del reddito d'impresa conseguito dal dichiarante a titolo individuale nel periodo d'imposta 2001 (corrispondente a quanto indicato in colonna 2 del rigo CP15).

Nel rigo CP21, va indicato il reddito di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilati che hanno aderito al concordato preventivo, conseguito nel 2001, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali.

Si precisa che ciascuna quota va rideterminata in ragione della percentuale di partecipazione posseduta al 31.12.2003.

Nel rigo CP22 vanno riportati gli altri redditi di partecipazione conseguiti nel medesimo periodo d'imposta 2001, provenienti da società o associazioni professionali che non hanno aderito al concordato preventivo, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da

società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali. Si rammenta che gli importi vanno riportati anche nel caso in cui il dichiarante non risulti più socio al 31.12.2003.

Nel rigo CP23 vanno riportati i totali delle rispettive colonne.

Di tali importi dovrà tenersi conto nel quadro RN (rigo RN1, colonne 1 e 2) quali redditi di riferimento dell'anno 2001 ai fini della corretta determinazione dell'aliquota agevolata applicabile del 23% o del 33% prevista dal comma 7 dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003.

### **I riflessi dell'adesione al concordato preventivo sul quadro RE (reddito di lavoro autonomo)**

Si indicano di seguito i rigi del quadro RE (Sezione I) che risultano essere influenzati dall'adesione al concordato preventivo.

Nel rigo RE4, colonna 3, va indicato, tra l'altro, l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente si sia avvalso delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi minimi da concordato, da evidenziare in colonna 2 (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RE26, colonna 2, rispetto all'importo risultante dalla somma dei rigi RE2, colonna 2, e RE3, colonna 2 al netto di quanto esposto in colonna 1 dello stesso rigo RE3.

La colonna 1 del rigo RE20 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tenere conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003, devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi.

Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando nel rigo RE17, l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001, indicando alla colonna 1 del rigo RE3 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RE20, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE27, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE27, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RE27, colonna 2, al rigo RE21, va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE27, colonna 2, nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE27 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Nel rigo RE23, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo RE21 e quello eventualmente riportato nel rigo RE22, colonna 3. Tale importo, aumentato di quanto eventualmente indicato nel rigo RE2, colonna 1, va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN, rigo RN1, colonna 4.

In colonna 1 del rigo RE23, va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003.

Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RE27.

Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RE23.

L'importo di colonna 1 del rigo RE23 va riportato nel rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

La sezione "concordato" (comprensiva dei rigi da RE26 a RE28) va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RE26, colonna 1, va indicato l'ammontare dei compensi del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito di lavoro autonomo.

In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RE27, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RE28 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

### **I riflessi dell'adesione al concordato preventivo sul quadro RF (reddito di impresa in contabilità ordinaria)**

Si indicano di seguito i rigi del quadro RF che risultano essere influenzati dall'adesione al concordato preventivo.

Nel rigo RF9, colonna 3, vanno indicati, tra l'altro, i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi minimi da concordato (art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) da evidenziare in colonna 2.

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall'adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il rigo RF55, colonna 2, e l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Tuir.

La colonna 1 del rigo RF43 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tenere conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RF43, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF37 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF24 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RF44, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RF43, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RF43, colonna 2 e quello esposto nel rigo RF56, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RF56, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RF43.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF56, colonna 2, al rigo RF44, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF43.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF56, colonna 2, nel rigo RF44 colonna 3, va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF56 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RF43.

La compilazione del rigo RF44 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente indicate qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RF44 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.

Nella colonna 2 del rigo RF44 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RF44 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44, colonna 3, e quello di rigo RF45, colonna 3.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RF44, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RF43 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RF56. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RF46.

Nel rigo RF47, colonna 2, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RF48, nelle colonne 1 e 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nelle rispettive

colonne 1 e 2 dei rigi RF46 e RF47.

Nel rigo RF50, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF48, colonna 2 e quello di rigo RF49.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito a determinazione separata di cui al rigo RF48, colonna 1. Si tenga presente che la quota di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta può ridurre anche il reddito a determinazione separata dell'imposta.

Se l'importo di rigo RF50 colonna 2 è positivo, nel rigo RF51, colonna 2, va indicato fino a concorrenza, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in colonna 1.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel rigo RF52, nella colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF50, colonna 2, e quello di rigo RF51, colonna 2.

Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso va diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.

Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

La sezione "concordato" (comprensiva da rigi da RF55 a RF57) va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi

del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RF55, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa.

In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RF56, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RF57 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

### **I riflessi dell'adesione al concordato preventivo sul quadro RG (reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari)**

Si indicano di seguito i rigi del quadro RG che risultano essere influenzati dall'adesione al concordato preventivo.

Nel rigo RG4, colonna 3, vanno indicati, tra l'altro, i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi minimi da concordato (art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) da evidenziare in colonna 2.

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall'adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il rigo RG39, colonna 2 e quello del rigo RG, colonna 3.

La colonna 1 del rigo RG28 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tenere conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RG28, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG23 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal

comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG10 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RG29, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RG28, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RG28, colonna 2 e quello esposto nel rigo RG40 colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RG40, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RG28.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RG40, colonna 2, al rigo RG29, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RG28.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RG40, colonna 2, nel rigo RG29 colonna 3 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RG40 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RG28.

La compilazione del rigo RG29 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente esposte qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RG29 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.

Nella colonna 2 del rigo RG29 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito da allevamento di animali (quadro RD) la predetta deduzione va indicata in colonna 2 del rigo RG29. La deduzione va indicata al netto di quanto eventualmente esposto nel rigo RD7, colonna 2, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RG29 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Nel rigo RG31 va indicato, in colonna 2, il reddito di impresa, risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RG29, colonna 3 e quello eventualmente riportato nel rigo RG30, colonna 3.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RG29, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RG28 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RG40. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RG31.

Nel rigo RG33, colonna 2, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori

dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RG34, colonna 1, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 1 e RG33, colonna 1.

In colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 2 (ovvero RG32, colonna 5, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG33, colonna 2.

Se l'importo di rigo RG34 colonna 2 è positivo, nel rigo RG35 colonna 2, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in colonna 1. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo RG36, nella colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG34, colonna e quello di rigo RG35, colonna 2.

Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso andrà diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.

Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

La sezione "concordato" (comprensiva dei rigi da RG39 a RG41) va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RG39, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa.

In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RG40, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RG41 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

### **Calcolo delle imposte – quadro RN**

Le colonne 1 e 2 del rigo RN1 sono riservate ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per l'esposizione dei dati rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale di cui al

D. L. 269 del 2003, art. 33. Pertanto il contribuente deve compilare tali colonne solo qualora abbia presentato all'amministrazione finanziaria l'apposita "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" ovvero abbia percepito redditi di partecipazione derivanti da società che hanno aderito al concordato.

Nelle colonne 1 e 2 il contribuente deve scrivere rispettivamente l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 23% e del 33%.

Al fine dell'individuazione degli importi da riportare in queste colonne, il contribuente può avvalersi dello schema riportato nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico 2004 – PF (fascicolo 1) alla pagina 46, trascrivendovi i dati che sono stati riportati nei righe indicati nel citato schema.

Al fine di individuare quale aliquota agevolata applicare (23% o 33%) al totale dei redditi è necessario operare come segue.

Se il contribuente ha aderito al concordato per i redditi d'impresa, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello indicato al rigo CP23 colonna 1 del quadro CP.

Se invece il contribuente non ha aderito al concordato per i redditi d'impresa (ovvero non ha compilato i quadri RF o RG) ma ha conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento è quello indicato nel rigo RH26 colonna 1 del quadro RH.

Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel citato schema (rigo "Totale").

Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel citato schema (rigo "Totale").

Se il contribuente non ha aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo, il reddito di riferimento relativo all'anno di imposta 2001 è quello indicato al rigo CP23 colonna 2 del quadro CP.

Se invece il contribuente non ha aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo (ovvero non ha compilato il quadro RE sez. I) ma ha conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento è quello indicato nel rigo RH26 colonna 2 del quadro RH.

Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel citato schema (rigo "Totale").

Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l'importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel citato schema (rigo "Totale").

Si precisa che in presenza di perdite derivanti da redditi di impresa in contabilità semplificata, di partecipazione o di lavoro autonomo (Quadri RG, RH e RE sez. I) l'importo di tali perdite può essere detratto anche dalla quota di reddito da assoggettare ad aliquota agevolata del 23% o del 33%.

Pertanto la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non potrà mai essere superiore all'ammontare del reddito complessivo indicato nella colonna 4 del medesimo rigo RN1.

Nella colonna 3 il contribuente deve scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 4).

Nella colonna 4 il contribuente deve scrivere il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se ha utilizzato lo schema riepilogativo sopra citato,

scriverà l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, il contribuente deve indicare la differenza preceduta dal segno meno.

Se è stata compilata la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché il contribuente ha percepito compensi per lavori socialmente utili e ha raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 4, è consigliabile leggere le istruzioni contenute in "appendice" alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Il rigo RN 6 serve per calcolare il reddito imponibile. In caso di adesione al concordato preventivo biennale (il contribuente ha compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1), si deve procedere nel modo seguente:

- eseguire il calcolo del reddito imponibile come sopra indicato e scriverlo a colonna 4 di questo rigo RN6;

- sottrarre dal reddito imponibile così determinato l'ammontare complessivo del reddito agevolabile esposto nelle colonne 1 e 2 del rigo RN1;

- se il risultato è positivo scriverlo nella colonna 3 e riportare nelle colonne 1 e 2 del rigo RN6 gli importi delle corrispondenti colonne 1 e 2 del rigo RN1;

- se il risultato è invece uguale a zero o è negativo:

- a. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) è stata compilata solo la colonna 1 del rigo RN1, si deve scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN6;

- b. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) è stata compilata solo la colonna 2 del rigo RN1, si deve scrivere nella colonna 2 del rigo RN6 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN6;

- c. qualora sono state compilate sia la colonna 1 che la colonna 2 del rigo RN1, è necessario imputare il reddito imponibile, prioritariamente alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 23% (colonna 1) e per la parte residua alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 33% (colonna 2).

Non deve essere indicato nulla nella colonna 3;

- controllare che l'importo di colonna 4 sia pari alla somma delle colonne 1, 2 e 3.

Il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN6) qualora tale modalità di determinazione dell'imposta risulti più favorevole. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l'aliquota agevolata riferita al reddito di cui alle colonne 1 e/o 2 del rigo RN6 risulti superiore alle aliquote ordinariamente applicabili. In questo caso non devono essere compilate le colonne 1, 2 e 3 del rigo RN6 e del rigo RN7.

Nel rigo RN7 il contribuente deve scrivere l'imposta lorda corrispondente al proprio reddito imponibile. In caso di adesione al concordato preventivo biennale, si deve agire nel modo seguente:

scrivere nella colonna 1 di questo rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;

scrivere nella colonna 2 di questo rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;

effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN6 e scrivere il risultato nella colonna 3 di questo rigo RN7;

scrivere nella colonna 4 di questo rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

Si precisa, che qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria sull'intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN6), non deve compilare le colonne 1, 2 e 3 e nella

colonna 4 deve indicare l'imposta lorda corrispondente al proprio reddito imponibile di colonna 4 del rigo RN6 determinata con le modalità ordinarie.

Se il contribuente fruisce contemporaneamente di più agevolazioni (DIT, attività sportive dilettantistiche e concordato preventivo biennale) si veda quanto segue.

#### Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale e "DIT"

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, del concordato preventivo biennale, deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo.RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2 nel caso il contribuente sia titolare di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a euro 15.000,00;
  - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2) per un importo non superiore a euro 15.000,00 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

#### Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione per le attività sportive dilettantistiche e, contemporaneamente, del concordato preventivo biennale, deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo RL25, colonna 1;
  - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25, colonna 1 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.

#### Presenza di agevolazioni: Concordato preventivo biennale, "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce del concordato preventivo biennale e contemporaneamente dell'agevolazione "DIT" e dell'agevolazione per attività sportive dilettantistiche deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN7, il 23% dell'importo di rigo RN6 colonna 1;
- scrivere nella colonna 2 del rigo RN7, il 33% dell'importo di rigo RN6 colonna 2;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito del rigo RN6 colonna 3 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive

dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:

- sommare all'importo di rigo RN6 col. 3, l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2 nel caso il contribuente sia titolare di reddito d'impresa derivante esclusivamente dalla partecipazione in società di persone) per un importo non superiore a euro 15.000,00;
- calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ12 (o nel rigo RH15 col. 2) per un importo non superiore a euro 15.000,00 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
- riportare l'importo così calcolato nel rigo RN7 col. 3;
- scrivere nella colonna 4 del rigo RN7 la somma delle colonne 1, 2 e 3.